



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N° 7 CARBONIA

Deliberazione n. 556

Adottata dal direttore Generale in data 19 APR. 2012

Oggetto: Stipula convenzione con l'Università degli Studi dell'Aquila, Facoltà di Psicologia.

Su proposta del Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali il quale,

PREMESSO che i tirocini formativi e di orientamento sono stati disciplinati dall'art.18 della legge 196/97 e dal regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con il decreto n.142/98;

che l'art 18 della legge 196/97 richiede che gli allievi delle scuole di formazione realizzino momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolazioni di scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini di formazione e di orientamento in imprese o pubbliche amministrazioni a beneficio di coloro che abbiano già svolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 Dicembre 1962, n°1859;

che l'Università degli Studi dell'Aquila intende attuare i progetti diretti al raggiungimento delle finalità indicate all'art.18 della legge 196/97 e dall'art.1 del decreto n.142/98, che promuovono tirocini formativi e di orientamento presso le Aziende;

PRESO ATTO che il Preside della Facoltà di Psicologia dell'Università dell'Aquila prof.ssa Fernanda Amicarelli, propone la stipula di una convenzione, per lo svolgimento dei tirocini formativi, finalizzata al supporto per l'attività di tirocinio rivolta ai propri studenti, ai sensi delle normative su citate;

che l'Azienda Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia e l'Università di Psicologia dell'Università dell'Aquila, sono interessati alla reciproca collaborazione;

ACCERTATO l'obbligo, ai sensi del citato art.18 l.196/97, da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per le responsabilità civili e di garantire la presenza di un tutor come responsabile didattico - organizzativo delle attività;

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 556 del 19 APR. 2012

è stata pubblicata


nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7


a partire dal 23 APR. 2012 al 7 MAG. 2012

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile Servizio Affari Generali





destinatari:
Servizio affari generali
Bilancio



ZOMOY AAGG
49

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA
FACOLTA' DI PSICOLOGIA
La Presidenza

Prot. n. 335.....Allegati.....

P.za S. Tommasi, 1, Polo Didattico di Coppito – Blocco 11
67100 L'Aquila
Tel. 0862/433427-433479 – Fax 0862/433997
e-mail: tirocinio.psicologia@cc.univaq.it

ASL 7

Prot. 2012/ 0006721 del 26/03/2012

MIT UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA

L'Aquila 19/03/2012

Fascicolo 2012/1 5 7/2



ASL n.7 di Carbonia
c.a. Direttore Generale
dr. Maurizio Calamida
Via Dalmazia, 83
09013 Carbonia (CI)

e p.c.

ASL n.7 di Carbonia
Servizio AAGG
Via Dalmazia, 83
09013 Carbonia (CI)

Oggetto: Convenzione per attività di Tirocinio ns studenti

Desideriamo sottoporre alla Vostra cortese attenzione la richiesta dell'Università dell'Aquila, *Facoltà di Psicologia*, di stipulare con la Vs Struttura una Convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio dei nostri studenti.


Il carattere innovativo delle figure professionali previste dalle Lauree triennali e specialistiche/magistrali richiede allo studente lo svolgimento di attività di tirocinio presso strutture qualificate. Tali attività formative sono centrate sull'acquisizione di competenze operative specifiche e devono essere svolte sotto la direzione di un tutor esterno (uno psicologo iscritto all'Ordine degli Psicologi da un minimo di 5 anni), coinvolto nel monitoraggio e nella valutazione dell'attività svolta.

La Vostra Struttura, accreditata presso *l'Ordine degli Psicologi*, può fornire ai nostri studenti iscritti al Corso di Laurea Triennale in Scienze Psicologiche Applicate, ai Corsi di Laurea Specialistica in Psicologia applicata, clinica e della salute e in Psicologia del Lavoro, dell'organizzazione e della sicurezza sociale l'opportunità di svolgere un tirocinio formativo di qualità nonché consentire il riconoscimento post-laurea del tirocinio medesimo, ai fini della iscrizione agli albi professionali.

Per qualunque chiarimento restiamo a Vostra completa disposizione.

In attesa di un Vostro cenno di riscontro, porgiamo cordiali saluti.

P.S.: Alleghiamo alla presente la nostra proposta di Convenzione a firma della sottoscritta (da restituire all'Ufficio Tirocinio in un originale, firmato e timbrato dal Rappresentante Legale della Vs. Struttura).



IL PRESIDE
(Prof.ssa Fernanda Amicarelli)

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TIROCINIO
E DI ORIENTAMENTO (AI SENSI DELL'ART.18 L.196/97 E DELL'ART.1
DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
N.142/98) PER STUDENTI, LAUREATI E DIPLOMATI DELLA
FACOLTA' DI PSICOLOGIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
L'AQUILA**

tra:

L'Università degli Studi di L'Aquila, con sede legale in L'Aquila, C.F./P.I. 01021630668, rappresentata, per la stipula del presente atto convenzionale, dal Preside della Facoltà di Psicologia Prof.ssa Fernanda Amicarelli nata a L'Aquila il 12.05.1952 domiciliato per il presente atto presso la sede legale del l'Università, autorizzato alla stipula della presente Convenzione dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.12.1998 e delegato dal Rettore dell'Università con provvedimento n. 3128-2006 prot. n. 37914 del 5.10.2006.

e

L'Ente/Azienda _____,
con sede legale in _____ codice fiscale _____
rappresentato _____

Premesso:

- che i tirocini formativi e di orientamento sono ora disciplinati dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n.196 e dal regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n.142;
- che l'Università degli Studi di L'Aquila intende attuare progetti diretti al raggiungimento delle finalità indicate dall'art.18 L. 24 giugno 1997 n.196 e dall'art.1 del suddetto decreto 25 marzo 1998 n. 142, che promuovono tirocini formativi e di orientamento presso le aziende;
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati dall'art.18, comma 1, lett.a) della legge 24 giugno 1997 n.196, tra cui le Università, possono promuovere tirocini formativi e di orientamento presso datori di lavori pubblici e privati a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.62 n.1859;

si conviene quanto segue:

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 1 Oggetto

1.1 L'Ente/l'Azienda si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, ai sensi dell'art.18 della legge 24 giugno 1997 n.196, in numero non superiore a quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto 142/98.

Potranno effettuare periodi di tirocinio (stage), per la durata massima di 12 mesi, studenti, neo-laureati e neo-diplomati della Facoltà di Psicologia dell'Università degli Studi di L'Aquila, a condizione che il tirocinio inizi non oltre i 18 mesi successivi al conseguimento della laurea o del diploma.

Potranno effettuare periodi di tirocinio (stage), per la durata massima predetta, anche coloro che frequentano dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, a condizione che il tirocinio inizi non oltre i 18 mesi successivi al termine degli studi

1.2 Ai fini dello svolgimento del tirocinio l'Ente/l'Azienda mette a disposizione della Facoltà di Psicologia dell'Università degli Studi dell'Aquila le proprie strutture.

L'accesso alle strutture sarà guidato dal personale dell'Ente/dell'Azienda ospitante, con compiti di illustrazione e formazione.

Art. 2 Rapporti con i tirocinanti

2.1 Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro e non dà luogo ad alcuna ipotesi di attività occupazionale. L'Ente/l'Azienda non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

2.2 Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dalla Facoltà di Psicologia dell'Università in veste di responsabile didattico-organizzativo (il cui nominativo risulterà dal Progetto formativo e di orientamento dei singoli stagisti) e da un responsabile aziendale indicato dall'Ente/Azienda (risultante dal predetto Progetto)

2.3 Per ciascun tirocinante da inserirsi nell'Ente/Azienda ospitante verrà predisposto tra le parti un Progetto formativo e di orientamento, come da allegato 1, contenente:

a) le generalità del tirocinante; b) i nominativi del tutore e del responsabile aziendale; c) durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio; d) le strutture aziendali (sedi ed uffici) presso cui si svolge il tirocinio; e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

2.4 L'avvio operativo per lo svolgimento dei singoli tirocini avverrà con scambio di lettera di conferma tra l'Ente/l'Azienda ospitante ed il tirocinante, con allegata copia del relativo Progetto di cui al n.2.3 che precede, sottoscritto dall'Ente/Azienda ospitante, dall'Università e dallo stagista per adesione ed accettazione.

2.5 E' consentita, con l'approvazione del responsabile aziendale, la partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede. In tal caso le spese di viaggio e di soggiorno o eventuali altre spese saranno sostenute dall'Ente/Azienda, secondo le norme e le procedure interne all'Ente/Azienda stessa.

Art.3 Svolgimento e durata del tirocinio

3.1 Il tirocinio avrà la durata specificata nel Progetto di cui al n. 2.3 che precede, relativo ad ogni tirocinante, in conformità alla normativa vigente.

La durata stessa potrà essere prorogata, previo accordo tra le parti, entro i limiti massimi di durata indicati dall'art.7 del decreto n. 142/98.

3.2 Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo e di orientamento;
- cooperare al conseguimento degli obiettivi che lo riguardano, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca dell'azienda;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e/o conoscenze in merito ad attività di ricerca dell'Ente/Azienda ospitante (ed ai relativi contenuti e risultati), acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
- inviare alla Presidenza della Facoltà di Psicologia dell'Università degli Studi di L'Aquila, mensilmente ed entro il giorno 8 del mese successivo a quello cui si riferiscono, le presenze effettive in tirocinio presso l'Ente/Azienda, rilevate dalla scheda che sarà consegnata all'atto della compilazione del Progetto.

3.3 Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi dell'Ente/Azienda, questa potrà, previa informazione al tutore incaricato dall'Università degli Studi di L'Aquila, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.

3.4 La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Ente/l'Azienda e per l'Università degli Studi di L'Aquila alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura salvo quelli previsti nella presente Convenzione.

L'Ente/l'Azienda potrà peraltro erogare eventuali somme a titolo di rimborso spese (da prevedere nel progetto formativo), secondo le norme e le procedure interne all'Ente/Azienda stessa, ovvero eventuali sussidi di formazione e consentire ai tirocinanti l'utilizzo dei servizi aziendali (in particolare, servizio mensa), senza che tali erogazioni possano determinare modifiche alla natura dei rapporti oggetto della

presente Convenzione, o facoltà o diritti ulteriori o diversi da quelli previsti dalla Convenzione stessa e dalle relative disposizioni normative. Potranno essere erogati eventuali premi in denaro nei particolari casi di eccellenza della ricerca svolta e dei risultati raggiunti.

3.5 L'Ente/l'Azienda garantisce al tirocinante un'efficace informazione e formazione ai fini della prevenzione antinfortunistica; le nozioni utili a tale prevenzione costituiranno per il tirocinante argomento necessario e ineludibile. L'Ente/l'Azienda garantisce altresì la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari; il tirocinante è tenuto ad utilizzarli e a seguire le disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio. L'Ente/Azienda si impegna altresì a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene previste dalla normativa vigente sollevando l'Università degli Studi di L'Aquila da qualsiasi onere di verifica

Art.4 Coperture assicurative

4.1 L'Università degli Studi di L'Aquila si impegna ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore ed indicate nel progetto formativo. L'assicurazione dovrà coprire anche le attività svolte nell'ambito del tirocinio fuori sede ai sensi del punto 2.5. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette saranno indicati nei Progetti.

4.2 In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ente/Azienda si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (quali risultanti dal Progetto formativo e di orientamento e facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Università degli Studi di L'Aquila) ed all'Università stessa.

Art. 5 Comunicazioni

La Facoltà di Psicologia dell'Università degli Studi di L'Aquila si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione copia della Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento.

L'Ente/l'Azienda per delega che l'Università degli Studi di L'Aquila le conferisce con la presente, provvederà a far pervenire alle Rappresentanze Sindacali dei Lavoratori copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento, ai sensi della normativa vigente.

Art. 6 Arbitrato

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in

questo modo l'accordo, di risolvere ogni eventuale vertenza ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura civile, ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno dall'Università degli Studi di L'Aquila, uno dall'Ente/Azienda ed il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio arbitrale, dai due predetti arbitri, o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale di L'Aquila, città dove il Collegio arbitrale avrà sede. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti per le parti ed inappellabili.

Art. 7 Richiami

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 8 Decorrenza della presente Convenzione

La presente Convenzione decorre dalla data in calce, ha durata di..... e si intenderà rinnovata tacitamente, a meno di disdetta da comunicarsi entro i tre mesi precedenti alla data di scadenza.

Art. 9 Referenti per la Convenzione

Referenti per la presente Convenzione e per i rapporti fra gli Enti Contraenti nell'ambito della Convenzione stessa sono:

per la Facoltà di Psicologia dell'Università degli Studi L'Aquila
IL PRESIDE DI FACOLTA'

per l'Ente/Azienda _____

Art. 10 Registrazione e spese

La presente Convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.4.86.

L'Aquila 19/03/2012

Il Preside della Facoltà di
Psicologia
(Prof.ssa Fernanda Amicarelli)

IL PRESIDE
(Prof.ssa Fernanda Amicarelli)

Il Rappresentante Legale
dell'Azienda (timbro e firma)
